



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO**

Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESORE CREMASCO (CREMONA)

Tel. 0373 273120 – 0373 274716 – Fax 0373 291217

e-mail uffici: [cric812001@istruzione.it](mailto:cric812001@istruzione.it) – [ic.trescore@libero.it](mailto:ic.trescore@libero.it)

PEC: [cric812001@pec.istruzione.it](mailto:cric812001@pec.istruzione.it) – [ictrescorecr@pec.it](mailto:ictrescorecr@pec.it)

sito web: <http://www.ictrescorecremasco.eu>

C.F. 82005030190 - P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001

---

**REGOLAMENTO**  
**ANTIFUMO**

(approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n°87 del 28/11/2013)

**ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il quadro di riferimento è rappresentato dalla seguente normativa:

- le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le stanze ed agli ambiti degli la Legge n.584 del 11/11/1975 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- la Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Modifiche al sistema penale”;
- il D.P.C.M. del 14/12/1995 ”Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione dei gestori di servizi pubblici”;
- la Circolare del ministero della sanità n.4 del 28/03/2001 concernente “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27.09.2001, relativo a “Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”;
- il D.P.C.M. del 23/12/2003 di “Attuazione dell’art. 51, c. 2 della Legge n.3 del 16/01/2003, come modificato dall’art.7 della Legge n.306 del 21/10/2003” in materia di tutela dei non fumatori;
- l'accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16/12/2004, “Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art.51, comma 7, della Legge n.3 del 06/01/2003”;
- la circolare del Ministero della salute del 17/12/2004, recante “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art.51 della Legge n.3 del 16/01/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- la Legge n.311 del 30/12/2004, art.1, commi 189, 190, 191;
- il D.Lgs. n.81 del 09/04/2004, modificato ed integrato con il D.Lgs del 03/08/2009 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge n.123 del 03/08/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luogo di lavoro”;
- il D.L. n.104 del 12/09/2013 art.4 relativo alla tutela della salute nelle scuole;
- il CCNL del personale del Comparto Scuola.

## **ART.2 – FINALITÀ**

L'Istituzione scolastica coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto e alla qualità della vita, all'educazione, alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa piuttosto che coercitive e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti in tutti gli spazi della scuola, senza eccezione alcuna;
- g) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'offerta formativa (POF) dell'Istituzione scolastica

## **ART.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte gli spazi interni ed esterni di pertinenza di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo e precisamente: delle scuole dell'infanzia di Campagnola Cremasca, Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Quintano, Trescore Cremasco e Vailate, delle scuole primarie di Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Quintano, Trescore Cremasco e Vailate e delle scuole secondarie di primo grado di Trescore Cremasco e Vailate

In particolare è vietato fumare nei sottoelencati spazi:

- a) aule;
  - b) laboratori, aule speciali e palestre;
  - c) aule docenti, sale di riunioni e locali annessi;
  - d) uffici;
  - e) atri, ingressi e disimpegni;
  - f) corridoi;
  - g) scale;
  - h) locali con sportelli al pubblico;
  - i) sale di attesa;
  - j) servizi igienici;
  - k) cabine ascensori;
  - l) punti di ristoro (aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande) e locali adibiti a refettorio;
  - m) aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
    - a) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili, sostanze combustibili e/o comburenti;
    - b) centrali tecnologiche;
    - c) archivi;
    - d) biblioteche e depositi libri;
    - e) depositi in genere.

3. Il divieto di fumo è esteso anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.
4. Destinatari del presente decreto sono il personale docente, ausiliario e amministrativo della scuola operante presso tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui ai precedenti commi.

#### **ART.4 – INFORMAZIONE DIVIETO DI FUMO**

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. La cartellonistica dovrà recare:
  - denominazione dell'Ufficio;
  - la scritta "VIETATO FUMARE";
  - normativa di riferimento;
  - indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
  - nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione dell'autorità (es.: polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.
3. Nei locali adibiti prevalentemente ad uffici o aule, oltre al modello di cartello, di cui al precedente comma 2, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

#### **ART.5 – RESPONSABILI DEL DIVIETO DI FUMO**

1. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati dal Dirigente Scolastico con atto formale, fra il personale, i soggetti, uno per plesso, con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.
2. I soggetti di cui al comma precedente designati al rispetto del divieto di fumo sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
3. I Coordinatori di plesso e i preposti, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono comunque tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto.

#### **ART.6 – CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI**

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'ufficio ed attuando le procedure impartite dalla medesima.
2. Al personale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### **Art.7 – SANZIONI**

1. I trasgressori al divieto di fumo compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni.
3. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale scolastico, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione

individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore nei confronti del personale docente ed a.t.a., ai sensi del CCNL del comparto scuola.

#### **Art.8 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

#### **Art.9 – ENTRATA IN VIGORE**

L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla sua pubblicazione all'albo di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo e sul sito web.